

CONFLITTI TRA CLERO E CONFRATERNITE A TRINITAPOLI NEL PERIODO POST-UNITARIO

I rapporti tra clero e confraternite laicali non sono stati dei più facili nel corso dei secoli. La possibilità di una autonoma iniziativa culturale, grazie ad un oratorio, ad un clero e ad un patrimonio propri, configura la confraternita come una «parrocchia consensuale»¹ e la pone su di un piano di inevitabile concorrenza con la parrocchia legale. Di qui i frequenti conflitti con il parroco, a difesa dei cui diritti si leva l'autorità diocesana. Nel 1633, ad esempio, a conclusione della visita pastorale, l'arcivescovo di Trani — della cui diocesi fa parte Trinitapoli — dispone, tra le altre cose, che i riti liturgici celebrati negli oratori confraternali non intralcino in alcun modo le funzioni religiose, «le Messe, gli orari, le preghiere e le prediche» della chiesa parrocchiale².

A partire dal Tridentino, in vero, la Chiesa mira a rivendicare al clero la piena gestione del sacro, restringendo con decisione gli spazi d'azione del laicato. Dal canto loro le confraternite difendono la propria autonomia, contrastando ogni tentativo di ingerenza ecclesiastica, soprattutto in campo amministrativo; ne è testimonianza la puntigliosa delimitazione delle «prestazioni» dei cappellani oppure il veto o i limiti posti all'aggregazione di ecclesiastici³.

Autonomia delle confraternite, che lede le prerogative del clero locale: tra questi due poli si colloca la controversia a Trinitapoli. La quale viene

Abbreviazioni:

ACAT	= ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI TRANI	ASN	= ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA
A. Confr.	= ARCHIVIO DELLA CON- FRATERNITA DEL SANTIS- SIMO SACRAMENTO DI TRINITAPOLI	BDT	= BIBLIOTECA DIOCESANA DI TRANI - SEZIONE AR- CHIVIO CAPITOLARE
ASF	= ARCHIVIO DI STATO DI		

¹ G. LE BRAS, *Studi di sociologia religiosa*, Milano, 1969, p. 208.

² BDT, Mss C 984, fascicolo I, foll. 12-14.

³ G. ANGELOZZI, *Le confraternite laicali. Un'esperienza cristiana tra medioevo ed età moderna*, Brescia, 1978, pp. 68 ss.

a svolgersi in un momento particolare della storia della Chiesa meridionale, colpita duramente, sul piano economico, dalle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici del 1866-67⁴, che smantellarono la rete delle chiese «ricettizie», incamerando allo Stato la «massa comune» dei beni, considerati, contro le proteste del clero ricettizio, «beni individuali, non parrocchiali, di origine beneficiale»⁵. La Chiesa meridionale, quindi, prevalentemente ricettizia⁶, uscita già disorientata e depressa dal Decennio francese⁷, si ritrova ancora più povera e priva di mezzi all'indomani dell'Unità.

Anche le confraternite attraversano nell'Ottocento una fase di crisi e di involuzione, originatasi nel Settecento⁸, accelerata dalla politica dei Napoleonidi — con la devoluzione delle rendite confraternali ad organismi statali di beneficenza, come i Consigli generali degli Ospizi⁹ — e continuata dal restaurato governo borbonico e poi da quello unitario, i quali proseguono sulla strada del controllo statale sulle congreghe laicali¹⁰. Private delle risorse economiche, le confraternite abbandonano le finalità caritativo-assistenziali, limitando la loro attività alle pratiche di culto. Ma non diminuiscono le difficoltà, dal momento che le commissioni comunali di beneficenza lesinavano anche il minimo necessario per le spese di culto, tanto che — come lamenta l'arcivescovo di Conza intorno al 1820 — «i cassieri della Beneficenza in alcuni Comuni spegnevano le candele subito dopo le funzioni e se le portavano a casa»¹¹.

Clero e confraternite trinitapolesi, dunque, si affrontano in una lunga

⁴ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. V. La costruzione dello stato unitario 1860-1871*, Milano, 1968, pp. 315-321.

⁵ G. DE ROSA, *Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno*, Bari, 1979², pp. 63, 177.

⁶ Per alcune riserve su questa tesi di De Rosa, cfr. M. ROSA, *Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento*, Bari 1976, pp. 145 ss., e V. DE VITIIS, *Chiese ricettizie e organizzazione ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie dal Concordato del 1818 all'Unità*, in G. GALASSO-C. RUSSO (a cura di), *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, vol. II, Napoli, 1982.

⁷ A. CESTARO, *La ricerca storico-religiosa nel Sud con particolare riferimento alla tipologia dell'organizzazione ecclesiastica*, in G. DE ROSA-A. CESTARO (a cura di), *Territorio e società nella storia del Mezzogiorno*, Napoli, 1973, pp. 877-881.

⁸ Cfr. ad es. M. ROSA, *Sviluppo e crisi della proprietà ecclesiastica: Terra di Bari e Terra d'Otranto nel Settecento*, in P. VILLANI (a cura di), *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, Napoli, 1974, pp. 69 ss.

⁹ A. CESTARO, *Le diocesi di Conza e di Campagna nell'età della Restaurazione*, Roma, 1971, p. 8, nota 11.

¹⁰ Cfr. ad es. R. JURLARO, *Storia della confraternita del SS. Sacramento di Francavilla Fontana*, Bari, 1955, pp. 51 ss.

¹¹ A. CESTARO, *Le diocesi di Conza e di Campagna*, cit.

controversia anche sotto la spinta di urgenze economiche, e in un clima politico quale è quello post-unitario, caratterizzato da atteggiamenti anticlericali, la cui eco raggiunge Trinitapoli ed è percepibile nella polemica di cui diremo.

I protagonisti della controversia

Non facendo eccezione al quadro complessivo dell'intero regno, Trinitapoli ospita un consistente numero di sacerdoti tra Sette e Ottocento. Nel 1797 sono 10 i sacerdoti a servizio di una popolazione di 2.600 abitanti¹²; nel 1865, per 6.300 anime circa, salgono a venti, «de' quali tre sono addetti alla cura delle anime, e tutti vivono col ritratto delle rendite loro patrimoniali e con i proventi avventizi che quotidianamente ritraggono»¹³; un ulteriore incremento si registra nel 1879, allorché, a fronte di circa 8.000 abitanti, «ben 30 preti sono addetti al culto della Religione nelle varie chiese, essendo 26 aggregati alla Parrocchiale, con un Arciprete ed un Vicario foraneo, e quattro liberi, cioè: un distinto sacerdote e padre Liguorino, un missionario dell'Africa centrale, e due preti forestieri addetti all'insegnamento»¹⁴. Nel periodo 1797-1879, quindi, si è avuto in media un sacerdote ogni 280 abitanti circa.

Questa significativa presenza dell'elemento clericale porterà al tentativo, a metà Ottocento, di erezione di una diocesi trinitapolese, che avrebbe fatto rivivere l'antica e contigua diocesi di Salpi. Nel 1855, infatti, «il numeroso clero di Casaltrinità¹⁵ (...) prese divisamento ammanire una rendita per indover ottenere di essere elevato a Capitolo Cattedrale di Salpi e Casaltrinità. Onde si pose mente di unire le rendite annue dei Legati Pii del Clero», che nel 1862 davano una rendita netta di 600 ducati, pari a Lire 2.550, «al patrimonio di ciascuno degli eletti Canonici e Partecipanti, la cui proprietà dovea dopo la morte di ciascuno rinunziarsi a beneficio del Capitolo; e così formare la Congrua e la Massa Corale conveniente in perpetuo». Il progetto non andò in porto «per lo infausto avvenimento della rivoluzione, che travolse nelle sue spire infernali ogni bene presente ed avvenire»¹⁶.

Non solo abortisce il tentativo di creare una diocesi trinitapolese, ma

¹² BDT, Mss C 4135.

¹³ ASF, *Affari ecclesiastici*, fascio 21, fascicolo 864.

¹⁴ M. MAURO, *Topografia medico-igienica del comune di Trinitapoli in provincia di Capitanata*, Barletta, 1879, pp. 47-48.

¹⁵ Dal 1863 Trinitapoli, cfr. P. DI BIASE, *Da Casal Trinità a Trinitapoli. Lineamenti di storia sociale*, Foggia, 1976.

¹⁶ M. VINCITORIO, *Memoria riguardante l'erezione canonica del Capitolo Cattedrale della vetusta Salpi in Trinitapoli*, Barletta, 1894, pp. 9-10.

successivamente il governo unitario emana la legge del 15 agosto 1867 per la soppressione degli enti ecclesiastici e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, in base alla quale non vengono più riconosciute come enti morali, tra gli altri, le chiese ricettizie, «salvo, per quelle tra esse che avevano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale»¹⁷. La parrocchia di Trinitapoli venne considerata «ricettizia» dall'amministrazione del Fondo per il Culto, nonostante le contestazioni del clero locale, con alla testa il parroco, il quale, in una lettera del 26 maggio 1868, ribadiva che «questa chiesa non è mai stata Ricettizia, ma meramente Parrocchiale, quindi non ha titoli costitutivi della massa; (...). Fu detto altra volta che le rendite provenienti da Legati Pii si appartengono al Parroco, il quale, non potendo soddisfare ai tanti obblighi annessi, si fa coadiuvare in tale disimpegno da quei sacerdoti che si prestano con zelo nell'esercizio delle Sacre funzioni, sempre però a suo libito»¹⁸.

L'amministrazione del Fondo per il Culto, tuttavia, continuò a considerare ricettizia la chiesa di Trinitapoli e le sue proprietà un insieme di beni individuali e divisibili, e perciò soggetti alla legge di soppressione; sulla base della quale, nel 1868 a Trinitapoli vennero incamerati beni ecclesiastici «per una rendita annua di L. 2.772,58 giusta la liquida fatta dal Fisco», che stabilì «ai Sacerdoti viventi in quell'epoca, in numero di 26, un assegno o pensione lor vita durante di L. 80 ognuno»¹⁹.

Sconfitto dal fisco, il clero trinitapolese si batterà a lungo per non esserlo anche ad opera delle confraternite. A favore di queste ultime si schiera il redentorista Padre Giuseppe Maria Leone, che sarà un altro protagonista del conflitto tra clero e congreghe. Nato a Trinitapoli nel 1829, fa la sua professione religiosa tra i Redentoristi nel 1851. Le vicende politiche dell'unificazione nazionale lo trovano nel convento di Vallo della Lucania, da dove, nel giugno del 1865, viene scacciato nottetempo con gli altri confratelli e costretto a riparare nel paese natio. Qui trascorre quindici anni, con l'incarico di rettore della chiesetta di S. Giuseppe e padre spirituale dell'omonima confraternita. In questo periodo scrive «Le Delizie Eucaristiche», opera che, stampata a Napoli nel 1877, raggiunge la settima edizione nel 1893; se ne farà una traduzione francese, della quale in soli due anni ci saranno quattro edizioni.

Nel 1880 torna in religione e viene destinato ad Angri. Negli anni seguenti scriverà altre operette ascetiche e mistiche — come «La Lampada Eucaristica», di cui si avranno otto edizioni, e «La Sposa del Crocifisso», con undici edizioni —, sarà direttore spirituale di numerosi monasteri, di

¹⁷ G. CANDELORO, *op. cit.*, p. 320.

¹⁸ P. DI BIASE, *Trinitapoli sacra. Appunti per una storia socio-religiosa del Sud*, Milano, 1981, p. 71.

¹⁹ *Ivi*, p. 73.

vescovi e cardinali, e in special modo di Bartolo Longo, l'artefice del santuario e delle opere di Pompei. Muore ad Angri, nel 1902, in odore di santità. Servo di Dio, è in atto il processo di beatificazione²⁰.

Nella sua presa di posizione a favore delle confraternite, Padre Leone si troverà contro, fra gli altri, don Francesco Torre, che per le sue simpatie borboniche si vedrà sospeso dalla sua carica di arciprete. Negli anni 1860-61 egli è apertamente schierato per i Borboni; in un rapporto di polizia si dice che era «fomentatore di reazione e nemico spacciato del governo attuale» e che «allorquando si effettuava la leva insinuava gli iscritti della medesima a non presentarsi e battere le campagne, facendo loro sperare il ritorno del caduto re»²¹. Agli inizi del 1861 in paese sembra si sia creata un'atmosfera a lui ostile. Secondo quanto egli stesso afferma in due lettere al vicario generale dell'archidiocesi, la mattina del 16 febbraio 1861 si trovarono affissi in piazza alcuni manifesti in cui si leggeva «Abbasso l'Arciprete», mentre la sera «alquanti mestatori e mendici prezzolati», raccolti da «un Sacerdote arrogante», giravano per il paese al grido di «Abbasso l'Arciprete». Scrisse allora al sindaco che dal 17 febbraio non avrebbe «più esercitato Atti Parrocchiali» e che appena sarebbe «cessata questa febbre politica», avrebbe rassegnato le dimissioni²².

Tale rinuncia fu dal sindaco trasmessa al governatore della provincia, il quale invitò il Decurionato a proporre un altro nominativo. Il 24 febbraio 1861 il Decurionato, «considerando che la rinuncia fatta dal signor Torre incontrava la pubblica soddisfazione ed i voti unanimi di questa popolazione», all'unanimità proponeva come sostituto don Vincenzo Faggiano²³. L'arcivescovo di Trani disponeva allora che «don Vincenzo Faggiano provvisoriamente avesse assunto l'ufficio di Vicario Curato»²⁴.

Con lettera al prefetto del 3 ottobre 1862, il presule ritornava sull'argomento, affermando che, essendo stato l'arciprete Torre impedito di continuare la sua carica da «pochi agitatori di Casaltrinità mossi da privata vendetta», ed essendo ora ristabilito l'ordine nel paese, sarebbe intenzionato

²⁰ La sua agiografia è in D. LAMURA, *Il Cenciolo pagatore*, Roma, 1964 (2ª ediz. Fasano, 1987). Cfr. anche M. DI BIASE-P. DI BIASE-D. LAMURA, *Padre Leone e il suo tempo*, Trinitapoli, 1987. Per la sua produzione bibliografica cfr. *Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes*, par M. DE MEULEMEESTER, Deuxième partie, Louvain, 1935; Troisième partie, Louvain, 1939.

²¹ ASF, *Polizia*, I, fascio 373, fascicolo 2973.

²² ACAT, Fascio Confraternita di S. Stefano di Trinitapoli, Lettere del 15 e 17 febbraio 1861.

²³ *Ivi*, Copia della delibera decurionale.

²⁴ *Ivi*, Lettera dell'arcivescovo dell'11 marzo 1861 al governatore della provincia.

a reimmettere nella carica il Torre²⁵. Ma negli anni della controversia si continua a qualificare Francesco Torre come «ex-arciprete».

Per quanto riguarda le confraternite, sono in tutto cinque i sodalizi presenti a Trinitapoli nell'Ottocento, tre dei quali risalgono al Settecento, mentre altri due nascono nel XIX secolo.

La confraternita del SS.mo Sacramento «fu fondata dalla pietà e zelo di Maurantonio La Bianca, Vito Nicola Carriero e Ruggiero de' Benedictis, quali avendosi fatte formare alcune regole pie ed esemplari, ne ottennero dalla Maestà del Sovrano (D.g.) l'assenso Regio, avendo' speso di loro proprio danaro docati quaranta»²⁶. L'assenso regio si ebbe con decreto del 25 novembre 1758²⁷ e la confraternita fu «installata nella Chiesa Parrocchiale con ordine di avvalersi della medesima con tutti i mezzi che conducono a buon fine»²⁸. Nel 1767 si trasferisce nella nuova chiesa parrocchiale completata in quell'anno.

Alla congrega del SS.mo Sacramento erano ammessi i sacerdoti, ma nel 1843 quelli iscritti chiesero di essere «cassati», perché non volevano sottostare all'obbligo di associare i confratelli defunti fino al cimitero²⁹.

La confraternita di S. Giuseppe, invece, per statuto non ammetteva l'iscrizione di sacerdoti: «Chiunque vorrà entrare ed essere aggregato in detta Congregazione dovrà essere o persona civile o artigiani e non debboni aggregare Preti o di altro ceto»³⁰. Il regio assenso è del 15 settembre 1781. Inizialmente la confraternita aveva sede in una «Cappella della chiesa della SS. Trinità», come si legge nello statuto; successivamente ottenne di installarsi nella primitiva chiesa parrocchiale del paese, ormai in abbandono, chiesa che fu così mantenuta decorosamente aperta al culto e che, a metà dell'Ottocento, la confraternita rifece quasi ex novo, intitolandola al Santo falegname³¹.

Di questa confraternita, come già detto, fu rettore spirituale, dal 1865 al 1880, Padre Giuseppe Maria Leone, il quale nel 1877 chiedeva al Papa l'aggregazione della confraternita di S. Giuseppe di Trinitapoli all'omonima arciconfraternita romana, in modo che le indulgenze godute da quest'ultima potessero essere lucrate anche dai confratelli di Trinitapoli³².

²⁵ *Ivi*, Lettera dell'arcivescovo del 3 ottobre 1862 al prefetto.

²⁶ A. Confr., *Libro della congregazione detta Estaurita del SS.mo Sacramento della terra di Trinità*, fol. 1.

²⁷ ASN, *Cappellano Maggiore. Statuti e Congregazioni*, fascio 1189, fascicolo 89.

²⁸ ASF, *Opere pie*, I serie, fascio 1833.

²⁹ A. Confr., *Libro della congregazione*, cit., foll. 370-371.

³⁰ ASN, *Cappellano Maggiore. Statuti e Congregazioni*, fascio 1206, fascicolo 53.

³¹ P. DI BIASE, *Trinitapoli sacra*, cit., p. 54.

³² ACAT, Fascio Confraternita di S. Stefano di Trinitapoli, Supplica

Al XVIII secolo risale anche la confraternita di S. Maria di Loreto, per la quale il regio assenso è del 10 maggio 1781, mentre il memoriale al re per il riconoscimento giuridico e l'approvazione delle Regole è datato 3 aprile 1781³³. Come per le altre confraternite, nelle Regole viene precisato che «Dovrà eligersi un Padre Spirituale Sacerdote per dire la Santa Messa, ogni volta che si terrà la Congregazione, con dire una breve predica sopra l'Evangelo corrente, o di altra festività che accade, e questo dovrà essere ad nutum ed amovibile»; e se si vorrà invitare qualche altro sacerdote a celebrare, al padre spirituale si verseranno «soltanto grana quindici per ogni volta che dirà il semplice Sermone». Si precisa poi che «il suddetto Padre Spirituale non debb'aver ingerenza nella temporalità della Congregazione, ma nella pura e semplice Spiritualità».

La confraternita lauretana sin dalle origini fu installata nella chiesa omonima, che era di patronato comunale, e nel 1841 venne stipulato un atto pubblico tra il Municipio e la congrega che, per essere ospitata in tale chiesa, si obbligava in perpetuo a sostenere gli oneri per il culto pubblico³⁴.

L'Ottocento vede il sorgere di altre due confraternite a Trinitapoli. Trovandosi a passare Ferdinando II per il paese, «molti Naturali del Comune di Casal Trinità supplicarono il Re nel suo passaggio di permetter loro lo stabilimento di una Congregazione sotto il nome di S. Anna nella chiesa della SS.ma Trinità»³⁵; anche l'arcivescovo di Trani è d'accordo e così si esprime: «... sebbene nello stesso comune vi siano altre congreghe, pure a me sembra... essere necessario installarne un'altra nella chiesa della SS.ma Trinità, essendo quasi abbandonata e mal tenuta, e che potrebbe rimettersi assistita dalla nuova congrega»³⁶. Ferdinando II così concede il suo «sovrano beneplacito sulla fondazione e sulle regole della Congrega sotto il titolo di S. Anna» con decreto emanato in Napoli l'11 gennaio 1832³⁷. Riaperta al culto e mantenuta in buono stato grazie all'opera della confraternita, la chiesa finì col perdere la primitiva denominazione «della Trinità» ed assu-

al Papa del 3 maggio 1877. Sull'istituto dell'«aggregazione» cfr. R. RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in «Storia d'Italia Einaudi. Annali», vol. 9, Torino, 1986, pp. 489-490.

³³ ASN, *Cappellano Maggiore. Statuti e Congregazioni*, fascio 1208, fascicolo 5. Delle «Regole» di questa confraternita esiste un'edizione stampata a Barletta, Tipografia Giov. Papeo, 1912.

³⁴ Memoria a stampa sulla controversia tra clero e confraternite, che sarà presentata nel 1898 alla Congregazione del Concilio; si conserva copia nell'archivio della confraternita del Santissimo Sacramento di Trinitapoli. D'ora in poi la citeremo con: *Memoria*.

³⁵ ASF, *Opere pie*, I serie, fascio 1829, fascicolo 1.

³⁶ *Ivi*.

³⁷ *Ivi*.

mere l'altra «di S. Anna»³⁸. Un recente decreto arcivescovile ha ufficializzato la denominazione di «Chiesa della Trinità e di S. Anna»³⁹.

Alla chiesa parrocchiale farà capo l'ultima, in ordine di tempo, confraternita trinitapolese, quella di S. Stefano. Anche questa volta l'iniziativa parte da alcuni cittadini, i quali «mossi da vero spirito di pietà e di religione, amano di fondare in onore e sotto il nome di S. Stefano Protomartire Protettore di detto Comune una Confratellanza in questa Chiesa Parrocchiale ove esiste la Cappella del Santo Protettore», e il 4 maggio 1833 indirizzano al sovrano una petizione in tal senso. Il re dà la sua approvazione con decreto firmato a Napoli il 4 agosto 1834⁴⁰.

Le Regole delle confraternite di S. Anna e di S. Stefano consentivano l'aggregazione di sacerdoti, i quali avrebbero pagato e goduto degli stessi benefici degli altri confratelli, ma non della voce attiva e passiva⁴¹.

Nel 1879 la composizione numerica delle confraternite trinitapolesi è la seguente: quella del SS.mo Sacramento, preclusa alle donne, conta 102 confratelli; quella di S. Maria di Loreto 340 confratelli e 334 consorelle; quella di S. Anna 300 confratelli e 402 consorelle; quella di S. Stefano 170 confratelli e 294 consorelle; e infine quella di S. Giuseppe con 340 confratelli e 430 consorelle⁴².

Caratteristica comune il poco spazio dato ai sacerdoti, i quali, se non possono iscriversi affatto alla confraternita di S. Giuseppe, nelle altre hanno una posizione marginale e non godono della voce attiva e passiva, come, tra l'altro, aveva esplicitamente imposto una clausola dell'assenso regio per le confraternite di S. Giuseppe e di S. Maria di Loreto.

La controversia

Il clero trinitapolese si era unito in collegio ascritto alla Chiesa arcipresbiterale, e col passare degli anni si era arricchito di privilegi. Con il sorgere delle confraternite, vuol mantenere la consuetudine secondo la quale nessun rito religioso pubblico può essere celebrato senza che l'intero clero vi partecipi e lo presieda. Ma, ad un certo punto, le confraternite vollero emanciparsi dall'obbligo di invitare l'intero clero alle proprie funzioni religiose, obbligo non sostenuto da nessun diritto. In più le congreghe stabili-

³⁸ P. DI BIASE, *Trinitapoli sacra*, cit., p. 186.

³⁹ Cfr. «Bollettino Interdiocesano» di Trani-Barletta-Bisceglie, n° 1-6, 1984.

⁴⁰ Come a nota 35.

⁴¹ *Statuto della venerabile confraternita di S. Stefano Protomartire Protettore di Trinitapoli*, Giovinazzo, Tip. del R. Ospizio Vittorio Emanuele II, 1884. *Regole della Confraternita di S. Anna in Trinitapoli*, Giovinazzo, Tip. del R. Ospizio Vittorio Emanuele II, 1884.

⁴² M. MAURO, *op. cit.*, p. 110.

rono che i sacerdoti, non da esse invitati, che andassero a celebrare nelle loro chiese dovevano portarsi l'occorrente (ostie, vino, cera, etc.) oppure lasciare un'offerta alla chiesa, non intendendo più sostenere in proprio un tale onere⁴³.

Il clero corse ai ripari e incaricò una commissione di redigere uno statuto, in cui confluissero i principi consolidati da una lunga consuetudine, in modo da poter meglio difendere i propri diritti. Riunito il clero il 15 dicembre 1873, relatore don Maurantonio Vincitorio, fu data lettura, articolo per articolo, di questo statuto, che fu approvato «quasi ad unanimità di voti»⁴⁴. L'articolo XI così recitava: «Sarà d'ora in poi onninamente inibito a ciascun Rettore di Congreghe od altro sacerdote funzionare in qualsiasi Chiesa o Cappella senza il concorso del Clero o mezzo clero, essendosi stabilito essere il Culto esterno da prestarsi nelle ecclesiastiche funzioni, attribuzione esclusiva del clero riunito. In caso di trasgressione del presente articolo, e il Direttore della Chiesa che lo permetterà e il Sacerdote manchevole, verranno dal Procuratore multati degl'interessi che perde il clero.

«N.B. S'intende trasgredire questo XI articolo e chi dei Sacerdoti cantasse Messe e Vespri ecc. per Servizio di Congreghe o di altre particolari Confraternite nelle chiese erette e stabilite, e chi assistesse all'altare o rispondesse alla Messa cantata o da sopra l'organo o da basso, e chi cantasse o recitasse l'Ufficio dei Defunti per comodo dei Confratelli medesimi di qualche Congrega, e chi accompagnasse qualche feretro appartenente a Congreghe o no, indipendentemente dal Clero, e chi in qualunque altro modo si adoperasse a derogare a quelle funzioni che sono prerogative e lucri del Clero, donde ha diritto da vivere onoratamente e giusta la sublime condizione del suo stato»⁴⁵.

Di qui si diede la stura ad una serie di litigi, ad una diatriba annosa e poco edificante, che si trascinerà per più di due decenni.

La spaccatura, in sostanza, era nel clero: da una parte i direttori spirituali delle cinque confraternite — sostenuti naturalmente da queste ultime —, dall'altra il collegio dei sacerdoti, del quale pure facevano parte i primi. Appigliandosi ai diritti, non sempre chiari, di cui godevano le confraternite, i cappellani di queste mirano a ritagliarsi uno spazio d'azione ed una serie di funzioni che vengono ad essere sottratte alle prerogative parrocchiali. Di qui l'opposizione dell'arciprete-parroco e del rimanente collegio dei sacerdoti.

Rettore della confraternita di S. Giuseppe in quel periodo era Padre Giuseppe M. Leone, il quale, non essendo «aggregato al clero [locale], non

⁴³ *Memoria*, p. 1.

⁴⁴ *Ivi.*, p. 11.

⁴⁵ *Ivi.*, pp. 11-12.

poteva essere astretto a seguire gli Statuti di esso Clero»⁴⁶. Egli è per il giusto riconoscimento dei diritti e dei privilegi delle confraternite e dei loro cappellani; e a tale scopo dà alle stampe un opuscolo in latino di 30 pagine, dal titolo *De Juribus et Privilegiis Confraternitatum earumque Cappellanorum*, Baruli, MDCCCLXXVII.

Nel proemio l'autore si richiama alla Carità come al fondamento della religione, vincolo di unità e di perfezione, decoro dei sacerdoti. E nell'intento di favorire e mantenere la carità nel clero, evitando liti e contese che potrebbero sorgere tra il parroco da una parte e le confraternite con i loro cappellani dall'altra, ha raccolto in questo lavoro le notizie relative all'argomento.

Nel primo capitoletto Padre Leone tesse un elogio sperticato delle confraternite, che vengono definite «Torre di Davide» o «Arca di Noé», «in quibus asyllum ac refugium tutum saeculares inveniunt a tentationum et peccatorum diluvio, quod miserime mundum inundat» (pag. 4). Le pratiche di pietà cristiana, i molti esercizi di mortificazione, di umiltà e di carità verso gli infermi e i poveri hanno rese benemerite le confraternite, per cui sono state raccomandate dai Papi e dai concili.

E le chiese delle confraternite — continua il padre liguorino — cosa sono se non «pulchra ac lucentia Sidera, quae splendoribus suis Ecclesiam Parochialem exornant?», cosa sono se non «horti deliciarum, in quibus consita sunt universa genera aromatum, virtutum scilicet, quarum inaestimabilis odor quotidie ad sponsum ascendit?» (pag. 6). Per di più queste chiese hanno il merito di alleviare notevolmente il peso che grava sulle spalle dei parroci. Crescano, quindi, e siano tutelati i loro diritti. Le confraternite e le loro chiese, infatti, sono esenti dalla giurisdizione laicale e parrocchiale, essendo immediatamente soggette all'Ordinario diocesano. Le chiese sono state costruite a proprie spese dalle confraternite e da queste è sostenuto l'onere del culto, contribuendo così ad accrescere nel popolo le pratiche di pietà religiosa. Per questo motivo la Santa Sede le ha arricchite di privilegi e diritti, soprattutto assegnando loro uno speciale Cappellano, o Rettore, che reggesse la confraternita e la sua chiesa «cum omni Jurisdictione» (pag. 7).

Il Cappellano, infatti, nella sua chiesa è «legitimus ac proprius Rector et superior»: fa le veci del vescovo, dal quale gli viene ogni giurisdizione. Egli, quindi, può svolgere tutte le funzioni religiose, semplici o solenni, senza che il parroco possa interferire.

Nelle chiese delle confraternite, staccate dalla chiesa parrocchiale, il parroco, quindi, non può interferire, anche se la chiesa confraternale è compresa nei confini della sua parrocchia. Il cappellano gode di determinati diritti perché sopporta determinati oneri. Il Padre celeste giustamente ha diviso la sua eredità, dando a uno cinque e a un altro due: non ha dato

⁴⁶ *Ivi*, p. 13.

tutto a uno; se il parroco ha avuto cinque da Dio, «gaudeat», lasciando in pace chi ha avuto due.

A sostegno delle sue tesi, e cioè dei diritti del cappellano nella chiesa della confraternita, Padre Leone riporta una lunga serie di decreti emanati dalle Congregazioni dei Riti e del Concilio in risposta a quesiti e dubbi sollevati da più parti.

Altri decreti l'autore riporta a proposito delle processioni e dei funerali. E sulla base di tale documentazione egli deduce che il cappellano, con la sua confraternita, può svolgere una processione entro l'ambito della propria chiesa senza chiedere il permesso a nessuno. Con la licenza dell'Ordinario la processione può attraversare vie e piazze della parrocchia, anche contro il parere del parroco. Inoltre, nelle processioni solenni o in quelle funebri, il cappellano può indossare la stola, per distinguersi dai semplici chierici. Né, ancora, sono tenute le confraternite ad invitare il Capitolo o il parroco per la sepoltura dei propri confratelli. Tuttavia, continua Padre Leone, si può consigliare alle confraternite di continuare ad invitare il parroco e il clero nell'associazione funebre, allo scopo di mantenere la concordia; anche perché la presenza di più sacerdoti si traduce in maggiori suffragi per i defunti: ma la stola è un diritto del cappellano, secondo un decreto di Leone XII (pag. 16).

A riguardo di altri punti controversi, come la benedizione delle donne dopo il parto, il primo suonare delle campane al sabato santo, il predicare la quaresima e l'avvento, l'amministrazione delle elemosine, etc., l'autore richiama altri decreti delle Congregazioni romane, dai quali si ricava che il parroco non può assolutamente ingerirsi, né sul piano spirituale né su quello temporale, nelle chiese delle confraternite staccate dalla chiesa parrocchiale; così come il cappellano non può presumere di amministrare nella sua chiesa quei sacramenti che sono di diritto parrocchiale, cioè il Battesimo, l'Estrema Unzione e il Matrimonio (pag. 20).

Il Padre redentorista, rivelando una forte carica di spiritualità, conclude invitando i confratelli sacerdoti all'unità nella carità: non godete — egli afferma — dell'essere in prima fila, ma dell'essere primi nella carità verso Dio e verso il prossimo; non perché gli uomini sono a voi sottomessi, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo; non è dignitoso che fra gli eletti di Dio vi siano lotte; la prima virtù del sacerdote è la Carità, la seconda la Carità, la terza la Carità... la millesima virtù è sempre la Carità; se manca questa non siamo niente; amatevi, e la Chiesa di Dio risplenderà grazie a voi; restiamo sempre uniti nel Cuore di Gesù (pagg. 23-24).

In appendice l'opuscolo tratta del culto della reliquia della Croce di Cristo, un cui frammento si venerava e si venera a Trinitapoli.

La pubblicazione sui diritti e privilegi delle confraternite non fu accolta con entusiasmo dal clero locale, che si sentiva defraudato, a vantaggio dei cappellani delle confraternite, di prerogative da sempre ritenute proprie.

La risposta alle tesi dell'opuscolo venne dall'arciprete-parroco don Giuseppe Montuori, che in 38 pagine manoscritte — dal titolo *Notae in libellum, cui titulus «De Juribus et Privilegiis Confraternitatum earumque Cappellanorum», quoad Ecclesiam Parochialem Trinitapolis attinet, Baruli editum 1877*⁴⁷ —, con tono talvolta sferzante e offensivo, contestò alcune tesi dell'opuscolo di Padre Leone.

Il Montuori, infatti, attacca l'autore del libello in quanto, pur richiamandosi egli continuamente alla Carità come fondamento della religione, aveva il suo animo così preso dalla passione di parte che non vide la verità, oppure la vide e non volle dirla. In sintesi, questi sono gli appunti che il parroco muove a Padre Leone e al suo opuscolo: 1. Nel rifarsi ad alcune leggi, per risolvere delle controversie, bisogna riportare integralmente la legge, senza integrarla con proprie aggiunte o interpretazioni. 2. I decreti emanati per situazioni particolari sono eccezioni alla legge comune e costituiscono un privilegio non estensibile a tutti. 3. Va salvaguardata la consuetudine; e la consuetudine immemorabile a Trinitapoli è che, essendoci una sola parrocchia e un solo parroco, questi ogni anno benediva le Ceneri, le Palme e le Candele nel giorno della Purificazione della B.V.; e ogni confraternita, in segno di subordinazione alla chiesa parrocchiale, mandava le proprie candele alla benedizione; inoltre, nelle associazioni funebri interveniva il parroco con tutto il corpo dei sacerdoti — del quale corpo facevano parte anche i cappellani delle confraternite — e solo il parroco indossava la stola: Quando il clero veniva invitato per la celebrazione di alcuni riti, era il Procuratore del clero a designare i sacerdoti necessari. Infine, è consuetudine che nella chiesa di S. Maria di Loreto sia il parroco a celebrare i primi vesperi solenni e la Messa solenne per la festa della Protettrice, mentre la confraternita deve fornire tutto l'occorrente, e questo in base ad uno statuto particolare sottoscritto con il Municipio in data 14 giugno 1841 e stilato dal notaio Vincenzo Labianca. 4. Sorprende nel libello non il fatto che i decreti non ci siano, ma che vengano presentati mutilati o che, per suffragare le proprie tesi, vengano fraudolentemente mutati o male proposti. Perciò il Montuori riporta 33 *questiones*, con la giusta risposta delle Congregazioni romane, contestando soprattutto la pretesa che nelle associazioni funebri il cappellano della confraternita possa indossare la stola: secondo lui Padre Leone è passato gradatamente dal dire che le processioni le può fare il cappellano, a dire che questi può indossare la stola e che quindi può celebrare l'ufficio funebre anche se è presente il parroco: *Risum teneatis amici!* 5. Anche i decreti particolari sono presentati mutilati o accomodati e così vengono a creare divisione, scisma tra i sacerdoti e tra il popolo e il suo pastore, cosa che non si può ammettere né tollerare. Alcuni decreti sono per chiese particolari, con consuetudine diversa dalla nostra, dove fuori del Capitolo possono esserci

⁴⁷ ACAT, Fascio Confraternita di S. Stefano di Trinitapoli.

degli «Extranumerari». Nella nostra chiesa, invece, vi è un solo «corpo» di sacerdoti con un proprio statuto, in base al quale il clero deve servire nelle chiese particolari al completo o nella sua metà.

Il Montuori conclude il suo scritto definendo e limitando diritti e doveri dei cappellani, che sono da vedere come coadiutori del parroco, e delle confraternite, che devono essere «Parochi gaudium et corona». Il libello di Padre Leone non è dei frutti migliori di un figlio della Chiesa e perciò — conclude — non deve circolare. È nato per essere bruciato.

A tale attacco Padre Leone non poteva non rispondere, anche perché invitato a farlo dalle autorità diocesane. E per questo indirizza all'arcidiacono di Trani una «Lettera apologetica contro gli appunti fatti all'Opuscolo *De Juribus et Privilegiis Confraternitatum*»⁴⁸. Esprime innanzitutto «l'amarezza provata udendo i sarcasmi, i frizzi e gli insulti usati contro di me e degli altri Rettori Spirituali dal nostro oppositore nella sua confutazione. E perché ledere la carità e venir meno ai doveri di buon cristiano e cittadino? Questa non è confutazione, ma sua Confusione! (...) Scrisi quell'umile raccolta di Decreti perché non più mi reggeva il cuore vedere spesso disturbi e controversie nelle nostre chiese tra Confraternite, presedute dai Cappellani, e Parroco. (...) Altro non feci che produrre i Decreti, dai quali dedussi logiche conclusioni. Ora il nostro oppositore con penna di fuoco si scatena contro tale raccolta stimatizzandola sovversiva, ambiziosa, lesiva i diritti parrocchiali, ecc. ecc., falsa, che più? Usiamo pazienza a soffrire e preghiamo per quelli che ci perseguitano». All'accusa di ambizione il Padre redentorista risponde: «Grazie a Dio sono Religioso e non fo parte né a processioni, né a funzioni, né ad associazioni. L'ufficio mio è di confessare e predicare».

Per quanto riguarda le accuse specifiche, la difesa di Padre Leone si sintetizza nei seguenti punti. 1. Se in qualche decreto mancava qualche parola, così era nelle fonti, che sono state Lucio Ferraris e la Biblioteca Cattolica di Napoli. I refusi di stampa sono dovuti al fatto che non gli è stato possibile correggere le seconde bozze; per di più, essendo latino, gli errori erano più facili; ma per questi si pensava già ad un'Errata Corrige. 2. Con vari decreti alla mano ribadisce che, nelle processioni particolari e generali delle confraternite, la stola spetta al cappellano, chiesta licenza al vescovo; «sicché il Dritto è proprio del vescovo, il quale per conservare le belle istituzioni religiose-laicali concede benignamente simili licenze. E già questo si pratica in Trani, sede dell'archidiocesi. Nelle private processioni di Maria SS.ma del Carmine, della Madonna della Saletta, di S. Giacomo ecc. chi porta la Stola? il Cappellano. E questo è anche in Barletta, Bisceglie ed altri paesi. Dunque la Stola nelle Processioni non è privativa del Parroco, ma del Vescovo».

3. «Quanto poi all'associazione funebre, ecco il mio giudizio per quanti

⁴⁸ *Ivi.*

Decreti ho potuto leggere in 45 giorni. Ho rilevato ch'è del Parroco rilevare i morti, e ciò non per dritto inerente ma *per accidens*, come dice Ferraris; val dire siccome spetta al Parroco la cura delle anime, quindi ha per concomitanza il dovere di seppellire i morti. Però questo non deroga punto ad un Privilegio che la Santa Sede vuol concedere ai Cappellani delle Confraternite di portar la Stola in simili associazioni funebri intervenendo anche il Parroco o Vice-Parroco. (...) Dunque non è dritto esclusivo del Parroco la Stola nelle funebri associazioni, altrimenti non avrebbe Roma così facilmente lesi i dritti parrocchiali».

4. All'accusa di aver generalizzato decreti emanati per casi particolari, Padre Leone risponde che, secondo le Regole della Sacra Congregazione dei Riti, vanno considerati «particolari» i decreti emanati sì ad istanza particolare, ma che riguardano casi particolari; «se invece sono risposte a domande particolari, ma riguardano la interpretazione di una legge o di un decreto generale, allora la domanda è particolare, ma l'oggetto è generale; epperò generale in tal caso deve considerarsi la risposta. E di tal genere sono appunto i Decreti riportati dal Ferraris trattandosi della Controversia tra i Cappellani delle Confraternite ed i Parrochi, alla parola *Confraternitas*».

5. «L'ultimo rifugio del censore è infine la consuetudine, e così scioglie a dritta ed a sinistra tutte le rimanenti questioni a favore suo. Dov'è mai la vera consuetudine? Questa, per essere legittima esser deve pacifica, ragionevole, diuturna, libera. È tale la consuetudine voluta dal Parroco di Trinitapoli? Quante perenni questioni ed attriti fra Parroco e Cappellani delle Confraternite? Quante ammirazioni nel popolo e quasi sempre si è dovuto cedere per eliminare maggiori disturbi!».

Conclusione: conosciuta la legge della Chiesa, perché tanti sforzi per vanificarla? «Il Parroco vuole il suo, se l'abbia in pace. Ma le Confraternite e loro Rettori Spirituali vogliono anche il loro!!!».

Questa sua difesa Padre Leone la ribadisce in una lettera all'arcivescovo dell'8 agosto 1877⁴⁹, nella quale riprende anche e sviluppa un sospetto avanzato nella «Lettera apologetica» succitata. Egli, infatti, sostiene che le «Notae» al suo opuscolo, pur a firma dell'arciprete Montuori, siano in realtà da attribuire all'ex arciprete Francesco Torre: «La Confutazione al mio povero Opuscolo la sta facendo l'ex Parroco Torre con una penna di veleno, usando dei sarcasmi, dei frizzi ed insulti da far nausea ad animi onesti: sicché sarà Libello famoso, ma non una dottrinale discussione. Il poveretto per non dare una ignominiosa mentita a tutte le violenze ed usurpazioni fatte nel suo ventenne regime, usa adesso di tutte le armi buone e male: ma sta Dio! Monsignore mio, mi sento dare allo stomaco: sto soffrendo assai assai sì nel cuore che nel corpo! non uso in tali attriti, prego Gesù Cristo che mi faccia uscire presto da questo spineto».

⁴⁹ *Ivi*.

Dopo aver convocato le due parti e sentite le rispettive ragioni, l'arcivescovo di Trani emana un decreto, in data 26 agosto 1877, con il quale vieta la diffusione del libello incriminato fino a quando l'autore (Padre Leone) non abbia apportato alcune correzioni. Nel frattempo, per le funzioni delle confraternite non si innovi nulla e si rispetti la consuetudine; per quelle processioni o cerimonie che possono far nascere dubbi, e quindi controversie, si consulti di volta in volta la curia arcivescovile⁵⁰.

Rispettoso delle disposizioni dell'Ordinario, il Padre redentorista si dà a «notare le correzioni dell'opuscolo» per presentarle all'arcivescovo, come scrive in una lettera del 9 settembre 1877, in cui aggiunge: «Che fo, io mi rimetto in tutto al savio giudizio del mio Superiore. Ed insieme raccomandando alla sua paterna prudenza e carità la mia stima e il mio decoro»⁵¹.

Il partito avverso, però, non dà tregua, e non solo fa affiggere in tutte le chiese, arbitrariamente e senza il consenso della curia diocesana, il decreto provvisorio del 26 agosto 1877, ma detto decreto lo fa pubblicare sul settimanale «La Capitanata»⁵². Padre Leone ha motivo di lamentarsene con l'arcivescovo: «Sua Eccellenza raccomandava ai Rettori ed alle Congreghe prudenza, silenzio, carità... e noi per amor di Dio e per dar piacere al Suo paterno cuore neppure abbiamo fiutato. Ed ora sono arrivati all'ultimo grado in cimentare la nostra pazienza e longanimità! Adunque la preghiamo di rivocare il Decreto interino, mentre le Mende sono in Curia. Ed emetta la sua Episcopale Autorizzazione di potersi dispensare ovunque il suddetto opuscolo, aggiunto il foglietto delle correzioni che faremo stampare»⁵³.

Dall'analisi della paginetta a stampa — per metà dedicata alle «Mende» (revisioni) e per metà all'Errata Corrige —, ci si accorge che le correzioni, che Padre Leone ha dovuto apportare — sei o sette in tutto — al suo opuscolo sono irrilevanti; ad esempio, a pag. 10 egli aveva parlato di «benedictiones cum reliquiis», corretto ora in «benedictiones cum reliquiis et imaginibus». Di questo tipo sono le altre. Di un qualche rilievo sono solo due correzioni. A pag. 15 Padre Leone aveva scritto (sulla base di una vecchia edizione dei Decreti, e quindi involontariamente) che i parenti del defunto possono invitare per il funerale quanti sacerdoti e confraternite desiderano, ma non costringersi ad invitare il Capitolo o (*vel*) il solo parroco: quella «o» (*vel*) viene corretta in «ma» (*sed*). A pag. 16, alla conclusione che il cappellano della confraternita può indossare la stola, secondo il decreto di Leone XII, va aggiunta la dizione: «Ubi tamen viget consuetudo».

Queste lievi correzioni non modificano la sostanza dell'opuscolo; sono comunque sufficienti a far abrogare il decreto arcivescovile del 26.8.1877, per

⁵⁰ *Ivi*, Decreto del 26 agosto 1877.

⁵¹ *Ivi*.

⁵² *Ivi*, «La Capitanata», anno XI, n° 23 del 21 settembre 1877.

⁵³ *Ivi*, Lettera del 27 settembre 1877.

cui l'opuscolo può ora circolare liberamente. Dalla sagrestia della chiesa parrocchiale il 17 novembre 1877 viene tolto «il noto gran quadro del Decreto», che fu richiesto dalla curia diocesana; ma il vicario foraneo Michele Derosa scrive che «il quadro in parola non è di mia proprietà e non potendo disporre dell'altrui senza venire a scandalosi alterchi o a spiacevoli divergenze, ho stimato prudente soprassedere all'ordine d'inviare il quadro a cotesta Rev.ma Curia»⁵⁴.

Gli animi, tuttavia, non si placano. L'ex-arciprete Torre continua a rigettare «le pretenzioni, i Privilegi ed i Dritti che i Signori Rettori Spirituali delle Congreghe vogliono vantare sull'Arciprete e sul Clero»⁵⁵. Per questo suo atteggiamento viene osteggiato anche dalla confraternita di S. Stefano, di cui è Padre spirituale. Nell'ultima domenica del dicembre 1877, infatti, in una riunione della confraternita, alcuni confratelli cominciarono «con grida e gesti insultanti a parlare contro del proprio Padre Spirituale, con intenzione di commuovere tutti gli altri Confratelli e mandarlo via se avesser potuto. Il loro appunto ed il loro achille era l'annualità, che credevano esorbitante, di ducati 72, mentre altri sacerdoti vi erano che facevano alla Congrega l'offerta di servirla anche per ducati 30. Quindi un battagliare di grida, di insulti e di villanie; insomma una vera piazza. Intanto la parte maggiore e più sana de' Confratelli si tenne ferma pel Signor Torre, rigettando, almeno per adesso, le offerte degli altri Sacerdoti»⁵⁶.

Intanto, per dirimere la controversia tra clero e confraternite, l'arcivescovo dà disposizioni che nulla si innovi rispetto al passato⁵⁷, mentre su proposta del Primicerio Mennuti, delegato arcivescovile, viene creata una commissione per modificare i regolamenti del clero trinitapolese. Ma questa commissione, composta da quattro membri, sembra procedere a rilento, in quanto «due della commissione opinano fissare per principio e base di detti regolamenti la dipendenza dall'Arciprete e l'unità compatta ed inalterabile del Clero; gli altri due vogliono emancipare il Clero dall'Arciprete, rendere ciascun Sacerdote libero di far quello che più gli convien, per indi formarne tanti gruppi a servizio dei Direttori Spirituali o a chi saprebbe meglio pagarli»⁵⁸.

Michele Derosa, vicario foraneo di Trinitapoli, paventa questa seconda soluzione, perché gravi danni ne deriverebbero: «Pria di tutto si vedrebbero Sacerdoti continuamente applicati ed altri scorazzare quà e colà per le case e per le piazze, od almeno starsene vagabondi ed oziosi ne' Caffè e nelle Farmacie. Più si vedrebbero, a disonore del Sacerdozio, preti andar questuando per le famiglie Messe e Messe cantate, Tridui e Novene, non per promuovere

⁵⁴ *Ivi*, Lettera al provicario generale di Trani del 20 novembre 1877.

⁵⁵ *Ivi*, Lettera del vicario foraneo del 3 gennaio 1878.

⁵⁶ *Ivi*.

⁵⁷ *Ivi*, Lettera del vicario foraneo del 15 febbraio 1878.

⁵⁸ *Ivi*, Lettera del vicario foraneo del 18 febbraio 1878.

la divozione, ma per solo amor d'interesse, giacché tutti han diritto a vivere, ed ognuno si vedrebbe necessitato a questo turpe mestiere. Ancora di più: disunendo il Clero e liberandolo dalla dipendenza della Parrocchia, chi vorrà più servire alla Parrocchia medesima, che non offre se non che tenuissimi e disprezzabili proventi? come si eseguiranno più le funzioni Parrocchiali? e quel che più interessa per la divina gloria e per la salute delle anime, chi più anderà a sedere in Confessionale e sacrificarsi da mattina a sera?»⁵⁹.

Riunitasi la commissione per parecchi giorni, fu stilato uno «Statuto o Regolamento», datato 19 febbraio 1878, «che valesse a determinare e moderare le sue [del clero] attribuzioni sia verso se stesso che verso il pubblico»⁶⁰. Nella premessa si precisa che tale Regolamento riguarda il clero nelle sue funzioni collegiali («quando funzionerà in corpo, unito in tutto o dipartito in metà»), mentre «non potrà punto ingerirsi delle attribuzioni dei privati Sacerdoti (...) nell'esercizio del loro ministero», perché in questi casi varranno come legge i decreti delle Congregazioni romane e quelli arcivescovili emanati durante la visita pastorale. È pur vero — continua la premessa — che in precedenza vigeva un regolamento stilato dagli stessi sacerdoti, tra l'altro non revisionato e sanzionato dalla curia arcivescovile, ma presentava diversi inconvenienti, ai quali si vuole ora porre rimedio. Importante anche la precisazione che il clero locale costituisce «una semplice unione di singoli Sacerdoti, non essendo corpo alcuno dalla Santa Chiesa considerato».

L'articolo 2 stabilisce che «i Sacerdoti, uniti in corpo, potranno fare le funzioni della Procura, a sé appartenenti, o a Clero intero, cioè tutti, o a mezzo Clero, cioè in metà». In pratica, il collegio sacerdotale viene suddiviso in due gruppi (di otto elementi ciascuno), che si alterneranno nello svolgimento dei riti in cui viene richiesto il «mezzo clero», e si riuniranno quando è richiesto l'«intero clero». Nell'ambito del collegio, per il buon funzionamento dello stesso, vengono eletti un Cerimoniere, un Procuratore e un Puntatore, per una giusta distribuzione dei compiti e dei relativi emolumenti. Particolare riguardo viene riservato al vicario foraneo e all'arciprete, che vengono esentati da alcuni obblighi.

Sul piano della controversia con le confraternite è importante l'articolo 13, in cui si afferma che il Procuratore dovrà «regolare le funzioni a lui commesse, circa il servizio da prestarsi in esse; ad eccezione di quelle che si appartengono alle Congreghe e alle loro Chiese, il cui dispositivo, essendo attribuzione esclusiva de' Rettori Spirituali di esse Chiese, esclude ogni ingerenza del Procuratore del Clero». Mi sembra venga così riconosciuta l'autonomia dei Rettori delle confraternite nelle chiese di queste ultime. E l'articolo 20 stabilisce che i parenti del defunto o la confraternita cui questi appar-

⁵⁹ *Ivi.*

⁶⁰ *Ivi.*, Statuto del 19 febbraio 1878.

tiene possono scegliere la chiesa dove svolgere le esequie, e questo sia che intervenga il clero («intero» o «mezzo»), sia che intervengano singoli sacerdoti, invitati, «con qualsivoglia insegna o divisa».

Tale regolamento dà ragione alle tesi sostenute da Padre Leone nel suo opuscolo, e la sua approvazione da parte dell'arcivescovo provoca malcontento in parte del clero trinitapolese. Un gruppo di tredici sacerdoti — tra i quali troviamo l'arciprete Giuseppe Montuori, l'ex-arciprete Francesco Torre e il vicario foraneo Michele Derosa — scrive che «il novello regolamento è l'opera tenebrosa di mire inconsulte, è lo spoglio dei dritti sacrosanti, che abbiamo ereditati dai nostri maggiori; è il frutto non del nostro mandato fatto a questa Commissione nominata all'oggetto, ma dell'incubo premuroso e rio dei dissidenti»; pertanto si chiede all'arcivescovo di ritirare il nuovo regolamento e di prendere adeguate misure «onde non si avessero a deplorare sconcerti e scandali»⁶¹.

La lettera di protesta viene spedita in curia dal vicario foraneo, il quale vi aggiunge una sua nota, in cui afferma che due componenti della commissione non riconoscono parecchi articoli del nuovo regolamento, che quindi sarebbe passato senza la loro firma; «sicché il regolamento è frutto di due sacerdoti che si vogliono imporre a tutto il Clero»⁶².

La protesta, giudicata «temeraria» e «insolente», viene rispedita al vicario foraneo dalla curia diocesana, la quale ribadisce che il Regolamento del 1873, a cui i firmatari dicono di voler continuare ad attenersi, «non è stato mai approvato dalla Autorità ordinaria e per conseguenza non ha potuto per lo passato né può da ora innanzi produrre alcun effetto o obbligazione»⁶³.

Al contrario, altri sedici sacerdoti — tra i quali vi è Padre Leone — scrivono all'arcivescovo che «volendosi prosciogliere dagli oneri e legami provenienti da quel Regolamento del Clero da essi sottoscritto nel 1873 e che ha avuto vigore illegalmente ed abusivamente, perché privo di sanzione arcivescovile, fino ai primi giorni del corrente mese, dichiarano fin da questo momento di revocare tanto la loro adesione quanto le loro firme, rimanendo così liberi nell'esercizio delle funzioni del loro sacro ministero. In pari tempo rimanendo ossequiosi ed ubbidienti alle disposizioni e provvedimenti dati ultimamente dalla Rev.ma Curia Arcivescovile di Trani in forma di nuovo Regolamento sanzionato e reso obbligatorio, si protestano di non voler sottostare a qualsiasi altra obbligazione che non sia contemplata nel medesimo ultimo Regolamento»⁶⁴.

I contrasti tra le due fazioni sfociano in veri e propri procedimenti giudiziari, che pendono davanti al pretore di Trinitapoli. Quest'ultimo, nel

⁶¹ *Ivi*, Lettera del 27 marzo 1878.

⁶² *Ivi*, Lettera del 28 marzo 1878.

⁶³ *Ivi*, Lettera del 2 aprile 1878.

⁶⁴ *Ivi*, Lettera del 26 marzo 1878.

fare gli auguri pasquali all'arcivescovo, afferma che vorrebbe veder troncati al più presto quei procedimenti, che suscitano scandalo nel popolo; prega il presule di «provvedere ai seri sconcerti surti da poco tempo fa in questo Clero con grave scandalo del pubblico e discapito della Cattolica Religione, per opera di taluni Cappellani infanaticiti e vanitosi, che cercano accollarsi diritti che in tutti i luoghi e tempi hanno appartenuto al Parroco»⁶⁵.

I contrasti, mai del tutto sopiti negli anni successivi, sembrano rinfocolarsi dopo che Leone XIII, con Bolla del 15 gennaio 1895, eleva la parrocchia di S. Stefano a Chiesa Collegiata e il clero locale a Capitolo Collegiato⁶⁶.

Nella nuova veste il clero trinitapolese torna alla carica nei confronti delle confraternite. Specificatamente si apre una vertenza con la confraternita di S. Maria di Loreto e con il suo Rettore. Richiamandosi all'articolo XI dello statuto del 1873 — mai approvato dall'arcivescovo e, tra l'altro, sostituito dallo statuto del 1878 —, che vietava ai cappellani delle confraternite di celebrare «senza il concorso del clero o mezzo clero», il clero locale inflisse una multa di 12 lire al cappellano della confraternita di S. Maria di Loreto, che aveva celebrato Messa solenne in detta chiesa contro i pretesi propri diritti.

Con la confraternita, invece, il punto in questione era un altro: la congrega si rifiutava di fornire l'occorrente per la celebrazione (ostie, vino, cera,...) a quei sacerdoti che avessero voluto celebrare nella sua chiesa, i quali avrebbero dovuto portarsi dietro l'occorrente oppure lasciare un'offerta alla chiesa allo scopo; la congrega, invece, avrebbe provveduto per i soli sacerdoti che essa stessa invitava a celebrare; e questa limitazione era da riportare alle scarse entrate della congrega. Il clero, invece, pretendeva che la confraternita fornisse l'occorrente a tutti i sacerdoti che avessero voluto celebrare in detta chiesa, perché l'onere del culto per statuto gravava sulla confraternita.

Appellatesi le due parti all'arcivescovo, questi nomina una commissione giudicante — composta dal canonico Primicerio Francesco Saverio De Feo, presidente; canonico Penitenziere Pasquale Russo, giudice; canonico Teologo Vincenzo Rossi, giudice; canonico Gaetano Magnifico, cancelliere —, che emana la sua sentenza in data 26 agosto 1895⁶⁷. Sulla base dei decreti del Concilio Tridentino e delle Congregazioni dei Riti e del Concilio, sulla scorta di numerosi canonisti, i giudici affermano «che i Rettori o Padri Spirituali delle Chiese fanno le veci dei Vescovi, dai quali sono delegati, perciò essi godono della pienezza delle facoltà in tutto quello che deve praticarsi nelle sacre funzioni nelle loro Chiese», e ancora: «che il Rettore o Padre Spirituale di una Chiesa gode gli stessi diritti e privilegi che il Parroco nella propria Parrocchia; ora come il Parroco è indipendente nei suoi diritti nella propria

⁶⁵ *Ivi*, Lettera del 20 aprile 1878.

⁶⁶ P. DI BIASE, *Trinitapoli sacra*, cit., pp. 62-64.

⁶⁷ Copia a stampa di detta sentenza è in un archivio privato.

Parrocchia né alcuno, sia anche corpo morale, può invaderli: così ancora argomentiamo e riteniamo in riguardo dei Rettori o Padri Spirituali». Di conseguenza, «con qual principio di diritto il Clero di Trinitapoli vuol sostenere di poter funzionare a suo piacere nella Chiesa di S. Maria di Loreto, obbligando il Padre Spirituale di essa Chiesa, come gli altri e le altre corporazioni, ad invitarlo all'assistenza delle Messe solenni, che vi si celebrano, violando così i diritti dei Rettori, anzi obbligandoli a dipendere da esso Clero in tutte le funzioni, che dovrebbero solennizzarsi?».

È vero che il Clero si richiama alla consuetudine, ma è una consuetudine che non ha alcun fondamento; così come non ci si può rifare allo Statuto del 1873, mai sanzionato dall'Ordinario e quindi «nullo per sé». Anzi, gli articoli «riguardanti così l'obbligo pei Padri Spirituali d'invitare il Clero alle funzioni, come la multa nel caso di trasgressione, furono condannati e cassati con Decreto dell'Arcivescovo De Bianchi del 14 marzo 1878, e con Decreto del 1 maggio 1895 dall'attuale Arcivescovo Mons. D. Domenico Marinangeli».

Dunque, nessun diritto ha il Clero di Trinitapoli ed è da considerarsi nulla la multa comminata al Rettore della confraternita di S. Maria di Loreto.

Per quanto riguarda quest'ultima, è pur vero «che le congregazioni installate nelle Chiese debbono sostenere le spese del Culto e di tutte le Sacre funzioni, ma ciò deve intendersi in modo che esse non facciano mancare al popolo le funzioni ordinarie e doverose», al di là delle quali «non sarebbero esse obbligate a somministrare il necessario a tutti i Sacerdoti che volessero funzionare o celebrare; imperocché sarebbe questo un grave peso sulle loro spalle, e si troverebbero forse a disagio per poter sostenere le proprie funzioni». Non ha quindi sbagliato il Priore della confraternita di S. Maria di Loreto a non «ricevere nella sua Chiesa altri Sacerdoti a celebrare, senza che questi avessero portato l'occorrente o non abbiano lasciato alla Sacrestia qualche piccola offerta per le spese necessarie al culto. Il Clero adunque si duole malamente del Priore della suddetta Confraternita».

Nonostante tale sentenza, il clero non fu domo; e le pressioni sull'arcivescovo dovettero continuare con insistenza, se il presule, per sedar le liti, in occasione della visita pastorale, il 18 febbraio 1897 emana un decreto contrario alla succitata sentenza, nel quale stabilisce che nulla si innovasse, «iuxta intentionem clerici», facendo «salvo quanto potrà disporre ed ordinare a suo tempo la Santa Sede»⁶⁸.

La questione, quindi, è passata a Roma, per essere discussa dalla Congregazione del Concilio. Dalla memoria a stampa, che si sottopone alla suddetta Congregazione, attingiamo le tesi delle due parti in conflitto e la sentenza dell'organismo vaticano⁶⁹.

⁶⁸ Memoria, p. 2.

⁶⁹ Ivi, pp. 5 ss.

Sul primo punto in discussione, e cioè se le chiese delle confraternite siano tenute a fornire la suppellettile sacra al sacerdote che vi si reca per celebrare la Messa, il *patronus* del clero si richiama ancora una volta alla consuetudine, riportando, al riguardo, attestazioni non solo dell'arcivescovo, ma anche del sindaco del paese, secondo il quale l'uso della Chiesa della Madonna di Loreto era stato ceduto all'omonima confraternita, con strumento pubblico stipulato il 14 marzo 1841, con l'obbligo per questa «del mantenimento del pubblico culto, consistente nella prestazione delle suppellettili e arredi per funzioni e l'occorrente a tutti i sacerdoti di Trinitapoli per celebrare le Messe, non escluse ostie, vino e cera». Anche le altre confraternite laicali, sempre secondo il sindaco, essendo sorte in chiese non proprie, ma costruite con prestazioni e danaro pubblici, si ebbero l'uso delle suddette chiese con l'obbligo del mantenimento del pubblico culto.

L'avvocato del clero richiama anche l'autorità di Benedetto XIV, il quale più volte sancì che i Rettori delle chiese non possono pretendere che i sacerdoti che vanno a celebrare si portino dietro l'occorrente; e solo in casi di nota e certa miseria delle chiese, concesse che si imponesse ai celebranti una esigua tassazione. Ma, avverte l'avvocato, tanta miseria non è presumibile nelle chiese, perché le leggi hanno sempre stabilito che nessun tempio si aprisse al pubblico culto se non munito di congrua dote, così come voluto dal Concilio Lateranense. Né possono esimersi da tale onere le chiese rette da sodalizi o congregazioni, le quali possono imporre una esigua tassa — e solo sulle Messe avventizie — quando l'indigenza della chiesa sia manifesta. Non è questo il caso della chiesa della Madonna di Loreto, dal momento che il contributo del Municipio e la pietà dei fedeli non fanno mai mancare il necessario.

In quanto al secondo punto della controversia — l'obbligo per i cappellani delle confraternite di invitare il clero per determinate celebrazioni —, la sentenza emanata dalla commissione arcivescovile il 26 agosto 1895 andrebbe, secondo il *patronus* del clero, contro la consuetudine, contro i reciproci patti sanciti tra clero e confraternite, nonché contro gli statuti delle stesse confraternite.

Una «consuetudine immemorabile», infatti, vuole che «questo clero, aggregato ed inserviente questa chiesa, unica parrocchiale, di cui hanno sempre fatto parte e partecipato anche i direttori o cappellani delle confraternite, ha in unione dell'unico arciprete-parroco disimpegnato in corpo tutte le sacre funzioni, non solo dette parrocchiali, ma anche avventizie ed incerte dei fedeli, conformemente agli statuti e regolamenti propri di esso clero». È questa una testimonianza del sindaco, confermata anche dall'arcivescovo.

È evidente che il clero ha dalla sua l'autorità costituita: il pretore, il sindaco, l'arcivescovo. Quest'ultimo, oltre che annullare la sentenza della commissione da lui insediata, si rimangia anche il decreto del 1 maggio 1895,

con il quale — rinnovando il decreto del 14 marzo 1878 dell'arcivescovo De Bianchi — condannava e annullava gli articoli dello statuto del 1873 riguardanti l'obbligo per i cappellani delle confraternite d'invitare il clero alle funzioni, come anche la multa nel caso di trasgressione. Infatti, secondo quanto documenta l'avvocato del clero, in alcune lettere l'arcivescovo Marinangeli scrive che i due decreti succitati «non vanno interpretati nel senso voluto da essi Padri Spirituali», che sarebbero stati invitati «ad unirsi senz'altro indugio al Capitolo».

Se utilmente si rifà allo statuto del 1873, mai ufficialmente approvato dall'autorità ecclesiastica, il *patronus* del clero evita accuratamente di citare, anche solo di citare, lo statuto del 1878, questo sì sancito dall'Ordinario diocesano, ma con il difetto di andare contro le proprie tesi. Le quali cerca di suffragare ulteriormente appellandosi alle leggi che regolano le stesse confraternite, leggi che delimitano i compiti dei Padri spirituali, assolti i quali essi restano semplici sacerdoti, ascritti al Collegio del clero e soggetti alle leggi comuni dello stesso Collegio.

Per converso l'avvocato delle confraternite rammenta che, sin dalle origini della controversia, l'arcivescovo Marinangeli aveva espresso il suo pensiero, ordinando «che i Rettori delle Congreghe sieno lasciati liberi di celebrare qualunque funzione nelle proprie chiese, dove essi per nostra volontà presiedono, senza alcuna ingerenza del Capitolo». Ma tale pensiero lo stesso arcivescovo rinnegò successivamente con decreti contrari.

Circa le questioni pregiudiziali, nota il *patronus* delle confraternite che l'appello dev'essere interposto dieci giorni dopo l'emanazione della sentenza, mentre l'appello a Roma, sulla base di quanto stabilito da Bonifacio VIII, dev'essere fatto entro trenta giorni, altrimenti si presume che l'appellante rinunci all'appello. Tutte queste cose gli avversari trascurarono, perché sono ricorsi in appello solo dopo due anni.

Passando al merito della causa, l'avvocato rammenta che una sentenza della Sacra Congregazione dei Riti negava che le confraternite, in relazione alle funzioni ecclesiastiche, avessero qualche dipendenza dal parroco, nei confini della cui parrocchia si trovavano le chiese confraternali.

Se poi gli avversari si rifanno alla consuetudine, continua l'avvocato, questa è da dimostrare e non solo da affermare. In realtà non c'è mai stata la consuetudine invocata. Consta, infatti, che vent'anni addietro per la prima volta il clero attentò alla libertà delle confraternite, le quali, senza interrompere nessuna tradizione, ricorsero al vescovo per contrastare l'ingiusta vessazione. Né in passato le confraternite tollerarono mai che il clero si arrogasse i diritti di cui oggi cerca di impadronirsi; se così fosse stato, questo sarebbe stato illegale, perché le leggi non ritengono valide tutte le consuetudini, ma solo quelle che si accordano con la ragione. E certo non si accordano con la ragione quelle leggi che distruggono la disciplina o danno luogo ad inconvenienti. E distruggono la disciplina quelle consuetudini che spogliano le

confraternite di Trinitapoli di facoltà concesse dal Pontefice, concedendo al clero ampia giurisdizione nelle chiese ad esso non sottoposte.

Per quanto riguarda l'obbligo di fornire l'occorrente per la celebrazione della Messa, l'avvocato ribadisce che la confraternita ha tale obbligo solo nei confronti del rettore della chiesa o di quei sacerdoti che essa stessa invita, ma non di tutti gli altri che — o perché in quella chiesa hanno un beneficio, dal quale attingono il loro compenso, o perché mossi da pietà o da compenso ottenuto dai fedeli — desiderano celebrare nella chiesa della confraternita. E questo perché i celebranti hanno un compenso dal beneficio o dai fedeli, e allora devono portarsi dietro l'occorrente per la celebrazione o pagare qualcosa se fanno uso di quello della chiesa. In sostanza, per le Messe avventizie i rettori non sono tenuti a fornire gli utensili sacri, a meno che non siano essi ad invitare i sacerdoti a celebrare.

Inutile, conclude infine l'oratore, confutare la tesi degli avversari, secondo la quale i confratelli fruiscono di un ricco censo, quando l'esperienza quotidiana insegna il contrario.

La sentenza, emanata il 2 aprile 1898, della Sacra Congregazione del Concilio accoglie in buona parte le tesi delle confraternite e dei loro cappellani. Stabilisce, infatti, che: 1. Le confraternite non sono tenute ad invitare l'intero clero alle sacre funzioni. 2. Circa le Messe avventizie — fornire l'occorrente per la celebrazione — si osservi la consuetudine, purché questa sia certa e provata. 3. Se, per l'accertata povertà delle confraternite, qualcosa è da innovare, vi provveda l'arcivescovo, servatis servandis, a suo arbitrio e prudenza.

Si pone fine così ad un conflitto che è durato ben venticinque anni. La sentenza della Congregazione romana, sostanzialmente favorevole alle tesi e all'autonomia delle confraternite e dei loro cappellani, conferma il policentrismo cultuale e la difficoltà della parrocchia meridionale a decollare come «centro» della vita religiosa. Con il Decennio francese era stato avviato un, sia pur lento, processo — le cui premesse erano insite nel riformismo religioso settecentesco — di ristrutturazione della Chiesa nel Mezzogiorno, volto a superare la plurisecolare frammentazione delle istituzioni ecclesiastiche e a fare della parrocchia l'asse portante della organizzazione e della vita religiosa. Pur non contraddetto dalla politica ecclesiastica governativa nell'età della Restaurazione e in quella postunitaria, un tale processo incontra limiti oggettivi: nel parallelo impoverirsi della parrocchia — spogliata dei suoi beni da vari provvedimenti legislativi — e in un clero legato al passato e incapace di adeguarsi alle nuove esigenze⁷⁰.

PIETRO DI BIASE

⁷⁰ A. CESTARO, *La ricerca storico-religiosa*, cit., pp. 888 ss.